



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 21/01/2026

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATE, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA. RELAZIONI FERROVIARIE STRATEGICHE DURANTE I GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI MILANO CORTINA 2026.

IL SINDACO

Vista la nota trasmessa da RFI (RETE FERROVIARIA ITALIANA) – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, pervenuta al protocollo comunale n. 1056 del 16/01/2026, con la quale veniva richiesta, anche in ottica degli imminenti Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano – Cortina 2026 in cui il trasporto ferroviario assumerà un ruolo nevralgico per la buona riuscita dell’evento, l’adozione di ordinanza sindacale contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di avviare le azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee che possano interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto il D.P.R. 753 del 11/07/1980, art. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50,00 metri dalla rotaia più vicina;

Ritenuto di dover intervenire per l’eliminazione del pericolo che l’eventuale caduta di vegetazione sulla linea ferroviaria potrebbe causare per la pubblica incolumità, ovvero per l’interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Villasanta, nell’ambito delle relative fasce di rispetto, di provvedere tempestivamente e non oltre l’inizio dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano – Cortina 2026:

1) al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario. Occorre sottolineare che tale attività di taglio piante, per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, assume durante l'evento olimpico valenza fondamentale anche in termini di regolarità del servizio a beneficio degli importanti flussi di viaggiatori interessati dall'evento.

- 2) ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti;
- 3) al completo rispetto degli artt. 52 e 55 del citato D.P.R. 11/7/1980 n. 753;

INCARICA

La Polizia Locale e le forze dell'ordine di fare osservare la presente ordinanza;

R.F.I. (RETE FERROVIARIA ITALIANA) in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata sul sito web del Comune di Villasanta e all'Albo Pretorio comunale;
- trasmessa alla Prefettura di Monza e della Brianza;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di VILLASANTA;
- trasmessa a RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord;

divulgata mediante manifesti ed informazione in modo da assicurarne la più ampia diffusione a tutti gli interessati;


AVVERTE

in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80 e si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 145/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LORENZO GALLI in data 21/01/2026


Lorenzo Galli
Documento firmato digitalmente